

Codice A1816A

D.D. 7 agosto 2019, n. 2753

R.D. 523/1904 - P.I. 6288 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di un attraversamento aereo con nastro trasportatore sul Bedale di Roaschia nel comune di Roaschia (CN). Richiedente: Buzzi Unicem S.p.A. - Casale Monferrato (AL).

In data 17/05/2019 la Società Buzzi Unicem S.p.A, con sede in Casale Monferrato (AL), ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il mantenimento di un attraversamento aereo con nastro trasportatore sul Bedale di Roaschia, in corrispondenza dell'impianto estrattivo "Cava di Roaschia", in comune di Roaschia. Catastalmente insiste in corrispondenza del mappale 252 del Foglio 1 e del mappale 276 del Foglio 2.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali predisposti dall'ing. Flavio Perucca e la relazione idraulica dal dott. for. Fulvio Anselmo, in base ai quali è previsto il mantenimento della seguente opera sul Bedale di Roaschia da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- attraversamento aereo con nastro trasportatore, sorretto da pilastri in acciaio, per il trasferimento del materiale estratto dal versante sinistro alla cementeria; superficie demaniale occupata: 79,13 mq.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roaschia per quindici giorni consecutivi dal 05/06/2019 al 20/06/2019 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'attraversamento aereo è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico sul Bedale di Roaschia.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Buzzi Unicem S.p.A, con sede in Casale Monferrato, al mantenimento di un attraversamento aereo con nastro trasportatore sul Bedale di Roaschia, in

corrispondenza dell'impianto estrattivo "Cava di Roaschia" nel comune di Roaschia (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente visti, alle seguenti condizioni:

1. il mantenimento dell'attraversamento aereo è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
2. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Dott. For. Elio PULZONI

Il funzionario estensore
geol. M.Grazia Gallo